Français en Suisse –
apprendre, enseigner, évaluer

Italiano in Svizzera –
imparare, insegnare, valutare

Deutsch in der Schweiz –
lernen, lehren, beurteilen

fide
test edu

Test fide edu

Regolamento per l'accreditamento dei centri d'esame

1° gennaio 2021

Segretariato fide
Haslerstrasse 21
3008 Berna
031 351 12 12
info@fide-info.ch
www.fide-info.ch

Premessa

Su mandato della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), il Segretariato fide rilascia il passaporto delle lingue. Sul passaporto delle lingue sono indicate le competenze linguistiche orali e scritte comprovate da una persona nelle lingue nazionali svizzere: italiano, tedesco e francese. Le competenze linguistiche possono essere dimostrate in tre modi diversi:

- sostenendo il test fide (edu);
- presentando un certificato di lingua riconosciuto;
- richiedendo la verifica di un dossier fide.

1. Oggetto del regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina l'accreditamento di centri d'esame delle competenze linguistiche fide per giovani adulti al beneficio di misure di transizione verso la formazione professionale, e tutte le procedure connesse.

1.2 Le linee guida vincolanti riguardo allo svolgimento del test fide edu sono riportate in un documento a parte.

2. Strutture e responsabilità

2.1 Il passaporto delle lingue, il sistema fide e di conseguenza il test fide sono di proprietà della Segreteria di Stato della migrazione SEM.

2.2 Il Comitato nazionale di pilotaggio della Collaborazione interistituzionale CII istituisce un gruppo di coordinamento strategico fide. Questo gruppo nomina i membri della Commissione qualità fide.

2.3 La Commissione qualità emana le direttive per l'accreditamento dei centri d'esame.

2.4 La responsabilità operativa per l'accreditamento dei centri d'esame spetta al Segretariato fide. Le collaboratrici e i collaboratori del Segretariato fide sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutti i fatti e apprezzamenti di cui vengono a conoscenza nell'ambito delle procedure di accreditamento.

2.5 La decisione sulle domande di accreditamento è presa dal Segretariato fide.

2.6 Il Segretariato fide informa regolarmente la Commissione qualità fide sull'accreditamento dei centri d'esame delle competenze linguistiche fide.

2.7 La Commissione qualità fide è l'organo di ricorso contro tutte le decisioni del Segretariato fide riguardo all'accreditamento dei centri d'esame.

3. La procedura di accreditamento

3.1 Nella procedura di accreditamento, i centri d'esame devono dimostrare di soddisfare i seguenti criteri:

- Dispongono di un sistema interno di gestione della qualità che garantisce lo svolgimento del test fide edu in conformità al regolamento.
- Hanno gli spazi necessari per lo svolgimento del test fide edu.
- Dispongono di persone qualificate per organizzare e svolgere il test fide edu, e in particolare
  - una persona responsabile dell'organizzazione del test fide edu, che ha partecipato all'incontro introduttivo per i responsabili d'esame,
  - almeno tre titolari della licenza di esaminatrice o esaminatore per il test fide edu.

3.2 La procedura di accreditamento è avviata con l'inoltro di una domanda di accreditamento. La domanda comporta un protocollo di accreditamento corredato dagli allegati richiesti.

3.3 Il Segretariato fide riceve il dossier di accreditamento e fattura al centro d'esame la tassa per la procedura di accreditamento. La tassa corrisponde a quella per l'accreditamento dei centri d'esame, che è pubblicata nella Guida all'accreditamento dei centri d'esame.

3.4 Il centro d'esame paga la tassa di accreditamento. Nel caso di un'eventuale decisione di non accreditamento, non esiste nessun diritto al rimborso della tassa.

3.5 Il Segretariato fide verifica la documentazione ricevuta, decide l'accreditamento, il non-accreditamento o l'accreditamento con condizioni, e notifica per iscritto la decisione al centro d'esame.

3.6 Contro una decisione di non accreditamento, di una sospensione dell'accreditamento o di condizioni formulate per l'accreditamento ritenute ingiustificate, il centro d'esame può inoltrare alla Commissione qualità fide, se le procedure definite per l'accreditamento non sono state seguite. Il ricorso deve essere motivato e inoltrato per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Il

ricorso è gratuito.

3.7 In caso di ricorso, la Commissione qualità fide ha il diritto di prendere visione del protocollo di accreditamento e degli altri documenti contenuti nel dossier di accreditamento. Può richiedere una presa di posizione al centro d'esame e al Segretariato fide. La decisione della Commissione qualità fide è definitiva.

4. Validità dell'accreditamento

4.1 L'accreditamento di un centro d'esame è valido per tre anni a partire dalla data della decisione di accreditamento.

4.2 Le eventuali condizioni formulate nel protocollo di accreditamento sono soddisfatte entro il termine fissato. L'adempimento delle condizioni deve essere documentato spontaneamente al Segretariato fide. Se le condizioni non sono soddisfatte entro il termine fissato, l'accreditamento è sospeso. Non può essere svolto nessun test fide edu finché tutte le condizioni non siano soddisfatte.

4.3 Per il rinnovo dell'accreditamento, la validità è di altri tre anni dopo la nuova decisione di accreditamento o di tre anni dopo la scadenza dell'accreditamento precedente. Delle due date vale quella meno recente.

4.4 Il centro d'esame deve depositare una domanda di rinnovo dell'accreditamento al più tardi due mesi prima della scadenza del precedente accreditamento. Se la procedura di rinnovo dell'accreditamento dura oltre la data di scadenza del precedente riconoscimento, nessun test fide edu può essere organizzato in questo periodo.

4.5 Se, in base a riscontri o a documenti ricevuti o pubblicati, il Segretariato fide ha dubbi sull'adempimento dei criteri o sull'organizzazione e sullo svolgimento del test fide edu conformemente al regolamento, può sospendere l'accreditamento.

4.6 Le istituzioni attive in più luoghi devono sottostare a una procedura di accreditamento separata per ogni luogo in cui vogliono organizzare il test fide edu.

4.7 I centri d'esame accreditati per il test fide sono considerati accreditati anche per il test fide edu, a condizione che abbiano almeno tre esaminatrici o esaminatori abilitati per il test fide edu.

4.8 I centri d'esame accreditati per l'organizzazione del test fide edu saranno considerati accreditati per il test fide se hanno almeno tre esaminatrici o esaminatori abilitati.

5. Diritti e doveri dei centri d'esame

5.1 L'accreditamento autorizza i centri d'esame a svolgere il test fide edu.

5.2 I centri d'esame accreditati hanno il diritto di utilizzare il logo per il test fide edu nella comunicazione direttamente riferita al test fide edu.

5.3 L'accreditamento come centro d'esame può essere comunicato attraverso misure di pubblicità per il test fide edu. Il Segretariato fide decide sull'adeguatezza della comunicazione.

5.4 I centri d'esame accreditati sono tenuti al rispetto delle linee guida per l'organizzazione del test fide edu.

5.5 I centri d'esame accreditati si impegnano a inviare la persona responsabile d'esame almeno una volta all'anno a uno degli incontri d'informazione e di scambio organizzati periodicamente dal Segretariato fide.

5.6 Lo svolgimento del test fide edu conformemente alle regole è controllata dal Segretariato fide in occasione di ispezioni regolari.

5.7 I centri d'esame accreditati e tutte le persone coinvolte nel test fide edu sono tenuti all'obbligo di riservatezza sui documenti e sui dati personali di cui vengono a conoscenza in relazione allo svolgimento del test fide edu. Questo dovere si estende oltre la durata dell'accreditamento.

6. Compiti del Segretariato fide

6.1 Il Segretariato fide è tenuto all'obbligo di riservatezza e al rispetto delle disposizioni legali in materia di protezione dei dati nella gestione delle informazioni ottenute nella procedura di accreditamento e nella documentazione fornita dai centri d'esame. I dossier di accreditamento sono archiviati in formato elettronico e/o cartaceo per la durata dell'accreditamento e poi distrutti. I contratti e i protocolli di accreditamento sono conservati per almeno 10 anni.

6.2 Tutti i centri d'esame accreditati sono repertoriati su una lista periodicamente aggiornata. La lista è pubblicata sul portale web di fide.

6.3 Il Segretariato fide organizza periodicamente incontri d'informazione e di scambio per i/le responsabili d'esame dei centri d'esame.

6.4 Il Segretariato fide organizza periodicamente formazioni e incontri di standardizzazione per le esaminatrici e gli esaminatori incaricati del test fide edu, e rilascia una licenza di esaminatrice o esaminatore a coloro che soddisfanno le condizioni.

6.5 Il Segretariato fide informa per iscritto tutti i centri d'esame sulle modifiche apportate al regolamento o alle linee guida per l'organizzazione e lo svolgimento del test fide edu.

6.6 Il Segretariato fide informa tutti i centri d'esame sugli sviluppi e sulle novità nel sistema fide.

7. Risoluzione delle controversie

7.1 In caso di divergenze di opinioni tra il Segretariato fide e un centro d'esame, le due parti possono rivolgersi alla Commissione qualità fide quale organo di mediazione.

7.2 Per ulteriori controversie tra le parti contrattuali rispetto a questa relazione contrattuale si applica il diritto svizzero. Il foro giuridico è Berna.

8. Modificazione e revoca del contratto

8.1 L'accreditamento come centro d'esame entra in vigore con la firma del contratto da entrambe le parti. Il contratto può essere revocato per iscritto da ambo le parti al più presto dopo un anno. Dopodiché può essere revocato con un preavviso di 3 mesi per la fine di un mese.

8.2 Per essere valide, le modifiche al contratto di accreditamento necessitano del consenso scritto di entrambe le parti sotto forma di un addendum al contratto firmato.

9. Validità

9.1 Il presente regolamento per l'accreditamento dei centri d'esame delle competenze linguistiche fide per giovani adulti in formazione è stato approvato dalla Commissione qualità l'16 novembre 2021 ed entra in vigore il 1° gennaio 2021. Sostituisce tutte le versioni precedenti.

9.2 Le modifiche al presente regolamento per l'accreditamento dei centri d'esame delle competenze linguistiche fide per giovani adulti in formazione sono soggette alla decisione della Commissione qualità fide.